

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1993

relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

(GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione 94/721/CE della Commissione del 21 ottobre 1994	L 288	36	9.11.1994
► M2 Decisione 96/660/CE della Commissione del 14 novembre 1996	L 304	15	27.11.1996
► M3 Regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997	L 22	14	24.1.1997
► M4 Decisione 98/368/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 165	20	10.6.1998
► M5 Regolamento (CE) n. 2408/98 della Commissione del 6 novembre 1998	L 298	19	7.11.1998
► M6 Decisione 1999/816/CE della Commissione del 24 novembre 1999	L 316	45	10.12.1999
► M7 Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001	L 349	1	31.12.2001



REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1993

relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989;

considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;

considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE ⁽⁴⁾, che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento;

considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;

considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁵⁾, prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1982, pag. 276 e parere reso il 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32).

▼B

considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;

considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;

considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;

considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente recuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti,

▼B

qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;

considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI*Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;
 - b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;
 - c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa⁽¹⁾;
 - d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;
 - e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.
3.
 - a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.
 - b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:
 - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;
 - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.
 - c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24.

▼B

sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽¹⁾.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

- d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

- e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) *rifiuti*: i rifiuti quali definiti nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;
- c) *autorità competenti*: le autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi;
- c) *autorità competente di spedizione*: l'autorità competente per la zona di partenza della spedizione, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi;
- d) *autorità competente di destinazione*: l'autorità, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36, competente per il territorio in cui la spedizione si conclude o nel cui territorio si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare, oppure designata da paesi terzi;
- e) *autorità competente di transito*: la singola autorità designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione;
- f) *corrispondente*: l'organo centrale designato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, conformemente all'articolo 37;
- g) *notificatore*: qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:
- i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale); oppure
 - ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti; oppure
 - iii) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore); oppure
 - iv) in caso di importazione o di transito di rifiuti attraverso la Comunità, la persona designata dalla legislazione dello Stato di spedizione, oppure, in mancanza di detta designazione, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore);

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

▼B

- h) *destinatario*: la persona o l'impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento;
- i) *smaltimento*: lo smaltimento quale definito nell'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;
- j) *centro autorizzato*: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE⁽¹⁾, degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE⁽²⁾;
- k) *ricupero*: il ricupero quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE;
- l) *Stato di spedizione*: qualsiasi Stato in partenza dal quale una spedizione di rifiuti è prevista o effettuata;
- m) *Stato di destinazione*: qualsiasi Stato verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il ricupero o il carico a bordo prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare;
- n) *Stato di transito*: qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di spedizione o di destinazione, attraverso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;
- o) *documento di accompagnamento*: il documento di accompagnamento uniforme da redigere conformemente all'articolo 42;
- p) *convenzione di Basilea*: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
- q) *quarta convenzione di Lomé*: la convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989;
- r) *decisione OCSE*: la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero.

TITOLO II

SPEDIZIONI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Capitolo A

Smaltimento dei rifiuti*Articolo 3*

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario.
2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.
3. La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.
4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione aggiuntive.
5. Il notificatore fornisce sul documento di accompagnamento informazioni, concernenti in particolare:
 - l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati allo smaltimento, compresa, nel caso di cui all'articolo 2, lettera g),

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(²) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

▼B

- punto ii), l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;
- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;
 - le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;
 - l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro di smaltimento, nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;
 - le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per lo smaltimento dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;
- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto anzidetto può essere sostituito da una dichiarazione con cui il soggetto di cui trattasi si impegna a smaltire i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all'autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

Articolo 4

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

2. a) L'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l'autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari.

Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni né da parte sua né dalle altre autorità competenti. L'autorizzazione è soggetta a tutte le condizioni in materia di trasporto previste alla lettera d).

▼B

L'autorità competente di destinazione decide non prima di 21 giorni dopo l'invio della conferma. Essa può tuttavia prendere la propria decisione più rapidamente qualora disponga del consenso scritto delle altre autorità competenti interessate.

L'autorità competente di destinazione comunica per iscritto la propria decisione al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

- b) Le autorità competenti di spedizione e di transito hanno il diritto di sollevare obiezioni entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della conferma. Esse possono altresì chiedere ulteriori informazioni. Le obiezioni in questione devono essere trasmesse per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.
- c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) e b) si basano sul paragrafo 3.
- d) Entro 20 giorni dall'invio della conferma le autorità competenti di spedizione e di transito possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza.

Tali condizioni devono essere comunicate per iscritto al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate e figurare nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e devono rispettare gli accordi vigenti, in particolare le convenzioni internazionali al riguardo.

- 3. a) i) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri.
- ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato.
- iii) Lo Stato membro di destinazione coopera con lo Stato membro di spedizione, ove questo ritenga che le disposizioni di cui al punto ii) siano applicabili al fine di risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione che ne determina l'esito conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
- b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7;
 - i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale;
 - ii) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti;
 - iii) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti.

▼B

c) Inoltre le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista:

- se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;
 - se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali.
- In tal caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare tutte le spedizioni in cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale, oppure
- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore, con copia al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione, si procede a una nuova notifica.

5. L'autorità competente di destinazione notifica la sua autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

Articolo 5

1. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

2. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e compila per il resto il documento di accompagnamento inviandone una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia o, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 6.

6. Il più presto possibile e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia sotto sua responsabilità al notificatore e alle altre autorità competenti interessate un certificato di smaltimento. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è allegato ad esso.

Capitolo B

Rifiuti destinati al ricupero

Articolo 6

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

▼B

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione aggiuntive.

5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;
- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazione relative ai danni a terzi;
- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;
- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il ricupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per il ricupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;
- le operazioni relative al ricupero menzionate nell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE;
- il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio;
- il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui;
- il valore presunto del materiale riciclato.

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricupero dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo:

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;
- per il destinatario, di fornire, nel caso di ritrasferimento dei rifiuti a scopo di ricupero in un altro Stato membro o in un paese terzo, la notifica del paese iniziale di spedizione;
- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che il ricupero dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica, al posto del

▼B

notificatore, alla competente autorità di destinazione, con copia al destinatario ed alla competente autorità di transito.

Articolo 7

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.

Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni.

Il consenso o il diniego scritto possono essere trasmessi per posta o telefax, seguito da invio postale. Il consenso scade dopo un anno civile, tranne se specificato diversamente.

3. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito dispongono di 20 giorni dopo la spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell'ambito della loro giurisdizione.

Tali condizioni devono essere notificate per iscritto al notificatore, deve esserne inviata copia alle autorità competenti interessate e devono essere inserite nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e terranno debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:

- conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all'articolo 7, oppure,
- se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, oppure,
- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coinvolga la persona in questione conformemente alla legislazione nazionale, oppure
- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, oppure
- qualora il rapporto tra i rifiuti ricuperabili e non ricuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non ricuperabile non giustificano il ricupero in base a considerazioni economiche ed ambientali.

b) Le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basandosi sul secondo, terzo e quarto trattino della lettera a).

5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.

▼B

6. In caso di consenso preliminare scritto l'autorità competente notifica la propria autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

Articolo 8

1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data.

Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari.

2. Il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia del documento di accompagnamento oppure, su richiesta delle competenti autorità, un suo esemplare, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutte le imprese che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al ricupero, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, escluso il certificato di cui al paragrafo 6.

6. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di ricupero dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

Articolo 9

1. Le autorità competenti aventi giurisdizione su impianti di ricupero specifici possono decidere, nonostante l'articolo 7, che non sollevano obiezioni sulle spedizioni di taluni tipi di rifiuti verso un impianto di ricupero specifico. Tali decisioni possono essere limitate per un periodo di tempo specifico; possono essere tuttavia revocate in qualsiasi momento.

2. Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano la Commissione sul nome, sull'indirizzo dell'impianto di ricupero e sulle tecnologie impiegate, nonché sui tipi di rifiuti a cui si applica la decisione e sul periodo stabilito. Anche la revoca deve essere notificata alla Commissione.

La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle altre autorità competenti interessate della Comunità e al segretariato dell'OCSE.

3. Tutte le spedizioni destinate a tali impianti necessitano una notifica alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 6. Tale notifica deve pervenire prima della partenza della spedizione.

Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di transito possono sollevare obiezioni su ogni spedizione di questo tipo basandosi sull'articolo 7, paragrafo 4 oppure imporre condizioni relative al trasporto.

4. Nei casi in cui alle autorità competenti, che decidono nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, venga chiesto di rivedere il contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dette autorità ne informano la Commissione. In questi casi l'informazione relativa alla notifica e i contratti o le parti dei contratti soggetti a revisione devono pervenire sette giorni prima della data dell'inizio della spedizione in modo che tale revisione possa essere effettuata in modo appropriato.

▼B

5. Alle spedizioni in corso di attuazione si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

Articolo 10

Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV, nonché di rifiuti per il ricupero non ancora attribuiti ad uno degli allegati II, III o IV, sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione.

Articolo 11

1. Per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero elencati nell'allegato II, essi sono accompagnati dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore:

- a) nome e indirizzo del detentore;
- b) usuale descrizione commerciale del rifiuto;
- c) quantità dei rifiuti;
- d) nome e indirizzo del destinatario;
- e) operazione di ricupero, specificata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- f) data prevista di spedizione.

2. Le indicazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

Capitolo C

Spedizione di rifiuti a scopo di smaltimento e ricupero tra Stati membri con transito attraverso paesi terzi*Articolo 12*

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, qualora la spedizione di rifiuti si svolga tra Stati membri con transito attraverso uno o più paesi terzi,

- a) il notificatore invia copia della notifica alla/alle competente/i autorità del/dei paese/i terzo/i;
- b) la competente autorità di destinazione chiede alla competente autorità del/dei paese/i terzo/i se desidera dare il proprio consenso scritto alla spedizione in programma
 - nel caso di paesi parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che abbia rinunciato a questo diritto conformemente alle disposizioni della convenzione, oppure
 - nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un periodo di tempo convenuto tra le competenti autorità.

In entrambi i casi la competente autorità di destinazione, prima di dare la propria autorizzazione, attende, se necessario, di aver ricevuto detto consenso.

TITOLO III

Spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri*Articolo 13*

1. I titoli II, VII e VIII non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.

▼B

3. Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II, VII e VIII.

TITOLO IV

ESPORTAZIONE DI RIFIUTI

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento*Articolo 14*

1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione di Basilea.

2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei paesi EFTA:

- a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

Articolo 15

1. Il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

Non appena ricevuta la notifica, l'autorità competente di spedizione invia entro 3 giorni lavorativi una conferma scritta della notifica al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

2. L'autorità competente di spedizione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

L'autorità competente di spedizione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti e se ha ricevuto dal notificatore le copie di cui al paragrafo 4. Se del caso l'autorizzazione è subordinata a eventuali condizioni di trasporto di cui al paragrafo 5.

L'autorità competente di spedizione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma.

Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità e al destinatario.

3. Le autorità competenti di spedizione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni, entro un termine di 60 giorni dalla data di spedizione della conferma, basate sull'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono anche chiedere informazioni supplementari. Le eventuali

▼B

obiezioni debbono essere trasmesse per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

4. Il notificatore fornisce alla competente autorità di spedizione una copia:

- a) dell'accordo scritto del paese EFTA di destinazione in merito alla spedizione prevista;
- b) della conferma da parte del paese EFTA di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione; se richiesta, deve essere fornita una copia del contratto.

Il contratto deve inoltre prevedere l'obbligo per il destinatario di fornire:

- al notificatore e all'autorità competente interessata, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei rifiuti da smaltire, una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, eccezion fatta per il certificato di cui al secondo trattino;
- il più presto possibile — e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti — al notificatore ed all'autorità competente interessata un certificato di smaltimento sotto la sua responsabilità. Il modulo del certificato fa parte del documento che accompagna la spedizione.

Il contratto stipula inoltre che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispeditore i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento secondo metodi alternativi ecologicamente corretti;

- c) il consenso scritto alla spedizione prevista dall'altro (dagli altri) Stato/Statì di transito che è/sono parti della convenzione di Basilea, tranne qualora tale Stato/tali Stati non vi abbia/abbiano rinunciato a norma della stessa convenzione.

5. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 60 giorni dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella zona di loro giurisdizione.

Tali condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità in questione.

6. L'autorità competente di spedizione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di spedizione.

8. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Una copia oppure, su richiesta delle competenti autorità, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano una copia.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

9. Non appena i rifiuti siano usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

▼**B**

10. Qualora, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia ricevuto dal destinatario comunicazione della ricezione dei rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

La stessa procedura si applica se, 180 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto dal destinatario il certificato di smaltimento di cui al paragrafo 4.

11. L'autorità competente di spedizione può decidere, in conformità della legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore, con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

12. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

Capitolo B

Esportazioni di rifiuti destinati al ricupero*Articolo 16*▼**M3**

1. Tutte le esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato V e destinati al ricupero sono vietate ad eccezione di quelle verso:

- a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;
- b) altri paesi:
 - aderenti alla Convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità o con la Comunità e gli Stati membri accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 del presente articolo. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998;
 - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 del presente articolo. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di messa in applicazione del presente regolamento oppure data di messa in applicazione degli accordi stessi, a seconda di quale data sia anteriore, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino. Qualsiasi esportazione di questo tipo è comunque vietata dal 1° gennaio 1998.

La Commissione, conformemente alla procedura fissata all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, esaminerà e modificherà al più presto, e comunque non oltre il 1° gennaio 1998, l'allegato V del presente regolamento tenendo pienamente conto dei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi⁽¹⁾, nonché di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea.

La stessa procedura sarà utilizzata per i successivi riesami ed eventuali modifiche dell'allegato V. In particolare, la Commissione riesaminerà l'allegato allo scopo di dare effettiva attuazione alle decisioni delle parti

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

▼M3

aderenti alla Convenzione di Basilea circa i rifiuti da definirsi pericolosi ai fini della convenzione ed alle modifiche dell'elenco di rifiuti adottato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE.

▼B

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di Basilea, in particolare:

- a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non recuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;
- c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i paesi interessati;
- d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà riconsiderata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.

3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei paesi di cui al paragrafo 1;

- a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

Articolo 17

1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione dell'OCSE l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all'articolo 15.

Qualora tale conferma non sia ancora pervenuta sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio.

2. Se i rifiuti di cui all'allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Inoltre, in casi da determinarsi, è istituito un sistema di sorveglianza basato sulla concessione automatica preventiva di licenze di esportazione in conformità della procedura stabilita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tale sistema prevede in ogni caso che una copia della licenza di esportazione sia trasmessa immediatamente alle autorità del paese interessato.

▼B

3. Qualora i rifiuti in questione siano soggetti a controllo nel paese di destinazione e su richiesta di tale paese in conformità del paragrafo 1, oppure qualora un paese di destinazione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea, che considera pericolosi taluni tipi di rifiuti di cui all'allegato II, le esportazioni dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo. Lo Stato membro di esportazione o la Commissione notifica tutti questi casi al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; in consultazione con il paese di destinazione, la Commissione determina quale procedura di controllo debba essere applicata, se quella prevista per l'allegato III o per l'allegato IV oppure la procedura prevista all'articolo 15.

4. Se i rifiuti di cui all'allegato III sono esportati dalla Comunità a scopo di ricupero verso o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e l'articolo 9, paragrafi 1, 3, e 4 e 5, fermo restando che le disposizioni concernenti le autorità competenti di spedizione e di transito si applicano solo alle autorità competenti nella Comunità.

5. Inoltre le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito comunitari sono informate della decisione di cui all'articolo 9.

6. Se i rifiuti destinati al ricupero, di cui all'allegato IV, e i rifiuti a scopo di ricupero che non sono ancora stati inclusi in alcuno degli allegati II, III e IV, sono esportati per il ricupero verso o attraverso paesi in cui è d'applicazione la decisione dell'OCSE, si applica per analogia l'articolo 10.

7. Inoltre, se i rifiuti sono esportati conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6:

- un esemplare del documento di accompagnamento deve essere consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di partenza allorché i rifiuti escono dalla Comunità;
- non appena i rifiuti escono dalla Comunità, l'ufficio doganale di partenza invia copia del documento di accompagnamento alla competente autorità di esportazione;
- se, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente di esportazione non ha ricevuto alcuna informazione dal destinatario in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio l'autorità competente di destinazione;
- il contratto stipula che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento o ricupero secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;
- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15.

Capitolo C

Esportazione di rifiuti negli Stati ACP*Articolo 18*

1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP.

▼B

2. Questo divieto non osta a che uno Stato membro verso il quale uno Stato ACP ha scelto di esportare rifiuti per la trasformazione, restituisca i rifiuti trasformati allo Stato ACP di origine.

3. In caso di riesportazione verso gli Stati ACP, ogni spedizione dev'essere corredata d'un esemplare del documento di accompagnamento con il timbro di autorizzazione.

TITOLO V

IMPORTAZIONI DI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento*Articolo 19*

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:

- a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
- b) da altri paesi
 - aderenti alla convenzione di Basilea, o
 - con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
 - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure
 - che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.

3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

*Articolo 20*

1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.

2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate. L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.

3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.

4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.

L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.

7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.

Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.

9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di

▼B

smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

Capitolo B

Importazioni di rifiuti destinati al ricupero*Articolo 21*

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

- a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.
- b) altri paesi
 - aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure
 - che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure
 - che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino del presente articolo.

Articolo 22

1. Se i rifiuti destinati al ricupero sono importati da o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano, per analogia, le seguenti procedure di controllo:

- a) per i rifiuti di cui all'allegato III: articoli 6, 7 e 8, articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e articolo 17, paragrafo 5;
- b) per i rifiuti di cui all'allegato IV ed i rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III o IV; articolo 10.

2. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV, nonché i rifiuti che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III e IV, vengono importati da o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 20,
- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4,

salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e in base

▼B

alle procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 20.

TITOLO VI

**TRANSITO DI RIFIUTI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ O
ATTRAVERSO LA COMUNITÀ PER LO SMALTIMENTO O IL
RICUPERO FUORI DI ESSA**

Capitolo A

**Rifiuti destinati a smaltimento e ricupero (eccetto transito di cui
all'articolo 24)***Articolo 23*

1. Allorché i rifiuti destinati allo smaltimento e, eccetto in casi di cui all'articolo 24, quelli destinati al ricupero, sono spediti attraverso uno o più Stati membri, la notifica è inviata mediante il documento di accompagnamento uniforme all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, con copia al destinatario, alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti nella Comunità comunicano, a norma del paragrafo 5, le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserve, o imponendo — se del caso — le condizioni prescritte dalle altre autorità competenti di transito, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua decisione alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, la spedizione è ammessa nella Comunità soltanto se il notificatore ha ricevuto il consenso scritto dell'ultima autorità competente di transito. Detta autorità esprime il suo consenso apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti.

Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni simili effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

6. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

7. Non appena i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

▼B

Inoltre, entro 42 giorni dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità il notificatore dichiara o certifica a quest'autorità competente, con copia alle altre autorità competenti di transito, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

Capitolo B

Transito di rifiuti destinati a ricupero provenienti o destinati ad un paese cui si applica la decisione dell'OCSE*Articolo 24*

1. Per il transito attraverso uno o più Stati membri di rifiuti destinati al ricupero di cui agli allegati III e IV, originari di un paese cui si applica la decisione dell'OCSE e trasferiti per il ricupero in un paese cui si applica la medesima decisione, è necessaria una notifica a tutte le autorità competenti di transito di ciascuno Stato membro interessato.
 2. La notifica è effettuata mediante il documento di accompagnamento.
 3. Ricevuta la notifica, la o le autorità competenti di transito inviano, entro tre giorni lavorativi, una conferma al notificatore e al destinatario.
 4. La o le autorità competenti di transito possono formulare obiezioni motivate sulla spedizione programmata in base all'articolo 7, paragrafo 4. L'obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore e alle autorità competenti di transito degli altri Stati membri interessati entro 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma.
 5. L'autorità competente di transito può decidere di trasmettere il consenso scritto entro un termine inferiore a 30 giorni.
- In caso di transito dei rifiuti di cui all'allegato IV, e di rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III e IV, il consenso deve essere formulato per iscritto.
6. La spedizione può essere effettuata solo se non esiste alcuna obiezione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 25*

1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.
2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
 - a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

▼B

- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 27

1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.

2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:

- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T 5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione⁽¹⁾ attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

▼B

Articolo 28

1. Pur rispettando gli obblighi impostigli dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 o 24, il notificatore può avvalersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti destinati allo smaltimento o al ricupero, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono periodicamente spediti allo stesso destinatario seguendo il medesimo percorso. Se, per circostanze imprevedibili, tale percorso non può essere seguito, il notificatore informa le competenti autorità interessate al più presto o prima che abbia inizio la spedizione se in quel momento è già nota l'esigenza di una modifica del percorso.

Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, questa procedura non è applicata.

2. Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può riferirsi a più spedizioni di rifiuti, per un periodo massimo di un anno. La durata indicata può essere ridotta previo accordo tra le autorità competenti interessate.

3. Le autorità competenti interessate subordinano l'accordo relativo all'uso di tale procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni complementari. Se la composizione dei rifiuti non corrisponde a quella notificata o le condizioni imposte per la spedizione non sono rispettate, le autorità competenti revocano detto accordo con una comunicazione ufficiale al notificatore. Copia di tale comunicazione è inviata alle altre autorità competenti interessate.

4. La notifica generale è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

Articolo 29

I rifiuti sottoposti a notifiche diverse non devono essere mischiati durante la spedizione.

Articolo 30

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE e controlli per campione delle spedizioni.

2. I controlli possono essere segnatamente effettuati:

- all'origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore;
- a destinazione, presso il destinatario finale;
- alle frontiere esterne della Comunità;
- durante il trasporto all'interno della Comunità.

3. I controlli possono comprendere l'ispezione dei documenti, la conferma dell'identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

Articolo 31

1. Il documento di accompagnamento deve essere stampato e compilato e ogni complemento di documentazione e informazione di cui agli articoli 4 e 6 deve essere fornito in una lingua accettabile per l'autorità competente

- di spedizione di cui agli articoli 3, 7, 15 e 17 sia per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità che per le esportazioni di rifiuti;
- di destinazione di cui agli articoli 20 e 22 in caso di importazione di rifiuti;
- di transito di cui agli articoli 23 e 24.

A richiesta delle altre autorità competenti interessate, il notificatore fornisce una traduzione in una lingua per loro accettabile.

2. Ulteriori modalità possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.



TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI*Articolo 32*

Le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, elencate all'allegato I, di cui gli Stati membri sono parte devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti cui si riferisce il presente regolamento.

Articolo 33

1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.
2. Le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti, comprese quelle relative alla spedizione, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti con un metodo alternativo ecologicamente corretto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 2 sono a carico del notificatore o, in caso di impossibilità, degli Stati membri interessati.
3. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero con un metodo alternativo ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, sono poste a carico del destinatario.
4. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero, compresa l'eventuale spedizione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, sono poste a carico del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione delle autorità competenti interessate.

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 nonché le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono smaltiti o ricuperati, il produttore di tali rifiuti adotta tutti i provvedimenti necessari per procedere o far procedere allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti al fine di proteggere la qualità dell'ambiente conformemente alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati nella Comunità per almeno tre anni dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario.

Articolo 36

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

Articolo 37

1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno almeno un corrispondente incaricato d'informare e consigliare le persone o le imprese che si rivolgono ad esso. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri di qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.
2. La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i suddetti corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 38

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.

La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 39

1. Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti che rispettivamente entrano nella Comunità o ne escono, e ne informano la Commissione.

La Commissione pubblica, e se necessario aggiorna, l'elenco di detti uffici nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al paragrafo 1, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 40

Se del caso, o se necessario, gli Stati membri cooperano, in contatto con la Commissione, con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, direttamente o tramite il segretariato della convenzione di Basilea, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

Articolo 41

1. Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione.

2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾.

Articolo 42

1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero (integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare:

- dei pertinenti articoli del presente regolamento;
- delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

▼B

allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto.

3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d) relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione dell'OCSE.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Articolo 43

La direttiva 84/631/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento. Le spedizioni effettuate in base agli articoli 4 e 5 di detta direttiva devono essere portate a termine entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 44

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile quindici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO I***ELENCO, DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI MENZIONATE ALL'ARTICOLO 32⁽¹⁾**

1. ADR
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (1957)
2. COTIF
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (1985), comprendente in allegato I:

RID
Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (1985)
3. Convenzione SOLAS
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974)
4. Codice IMDG⁽²⁾
Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
5. Convenzione di Chicago
Convenzione relativa al trasporto aereo civile (1944), il cui allegato 18 riguarda il trasporto aereo di merci pericolose (IT: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)
6. Convenzione MARPOL
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (1973/1978)
7. ADNR
Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (1970)

⁽¹⁾ Questo elenco comprende le convenzioni in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio 1985, il codice IMDG è stato integrato nella convenzione Solas.

▼ **M6***ALLEGATO II***LISTA VERDE DI RIFIUTI ⁽¹⁾**

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE ⁽²⁾

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione «platino» include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, per esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 10	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
GA 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare

▼ **M6**

GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio
GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI		
GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021		—Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
GB 022		—Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
GB 023		—Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
GB 024		—Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (92 % Zn)
GB 025		—Schiumature da fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di alluminio (escluse quelle infiammabili o che emettono, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose)
GB 040	ex 2620 90	Scorie dai processi preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
GB 050	ex 2620 90	Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
GC. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI		
GC 010		Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori:
GC 050		Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)
GC 060		Catalizzatori esausti contenenti: — metalli preziosi: oro, argento; — metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino; — metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, niobio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio; — lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, prasodimio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti ⁽³⁾
GC 080		Scaglia di laminazione (metallo ferroso)
I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:		
GC 090		Molibdeno

▼ **M6**

GC 100		Tungsteno
GC 110		Tantalio
GC 120		Titanio
GC 130		Niobio
GC 140		Renio
GC 150		Oro
GC 160		Platino (l'espressione «platino» include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GC 170		Altri metalli preziosi, per esempio argento
		NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

GD 010	ex 2504 90	Rifiuti di grafite
GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
GD 030	2525 30	Rifiuti di mica
GD 040	ex 2529 30	Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
GD 050	ex 2529 10	Rifiuti di feldspato
GD 060	ex 2529 21	Rifiuti di fluorspato
	ex 2529 22	
GD 070	ex 2811 22	Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto o altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri radioattivi (con rivestimenti)
GE 020		Rifiuti di fibre di vetro

GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

GF 010		Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
GF 020	ex 8113 00	Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)
GF 030		Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

GG 010		Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
GG 020		Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
GG 030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
GG 050		Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio
GG 060	ex 2803	Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine

▼ **M6**

GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasiva
GG 090		Zolfo in forma solida
GG 100		Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
GG 110	ex 2621 00	Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
GG 120		Cloruro di sodio, calcio e potassio
GG 130		Carborundum (carburo di silicio)
GG 140		Rottami di calcestruzzo
GG 150	ex 2620 90	Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio
GG 160		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Compresi, ma non limitati a:

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	— polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	— polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	— polimeri di cloruro di vinile
GH 014	ex 3915 90	— polimeri o copolimeri, per esempio: — polipropilene — polietilene tereftalato — acrolonitrile copolimero — butadine copolimero — stirene copolimero — poliammidi — polibutilene tereftalato — policarbonati — polifenilene solfuri — polimeri acrilici — paraffine (C10-C13) (*) — poliuretano (non contenente clorofluorocarbene) — polisilossaleni (siliconi) — polimetil metacrilato — polivinil alcool — polivinil butirrato — polivinil acetato — politereftalati fluorati (teflon, PTFE)
GH 015	ex 3915 90	— resine o prodotti di condensazione, per esempio: — resina urea formaldeide — resine fenoli formaldeidi — resine melanine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche — poliammidi

GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

GI 010	4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
GI 011	4707 10	—Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone

▼ **M6**

GI 012	4707 20	—Altre carte o cartone fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
GI 013	4707 30	—Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe simili)
GI 014	4707 90	— Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti

GJ. RIFIUTI TESSILI

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bottoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granduli ottenuti da esso
---------------	---------	--

▼ **M6**

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)
GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI		
GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme simili
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato
GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI		
GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiorridati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale
GM 140	ex 1500	Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura)
GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUIOIO		
GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio
GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE		
GO 010	ex 0501 00	Rifiuti di capelli umani
GO 020		Rifiuti di paglia
GO 030		Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040		Rifiuti di film fotografici e di carta fotografica (compreso supporto e rivestimento fotosensibile), contenenti o meno argento o non contenenti argento in forma ionica libera
GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie

(¹) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che

▼M6

ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale. La parola «ex» indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — *G* (green = verde), *A* (amber = ambra) e *R* (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — *A, B, C, ...*], seguite da un numero.

- (²) Per forma «non dispersibile» si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.
- (³) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.
- (⁴) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

▼ **M6***ALLEGATO III***LISTA AMBRA DI RIFIUTI ⁽¹⁾**

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010	ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio ⁽²⁾
AA 020	ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco ⁽²⁾
AA 030	2620 20	Ceneri e residui di piombo ⁽²⁾
AA 040	ex 2620 30	Ceneri e residui di rame ⁽²⁾
AA 050	ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio ⁽²⁾
AA 060	ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio ⁽²⁾
AA 070	2620 90	Ceneri e residui ⁽²⁾ contenenti metalli o composti di metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	ex 8112 91	Rifiuti, rottami e residui di tallio
AA 090	ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico ⁽²⁾
AA 100	ex 2805 40	Residui e residui di mercurio ⁽²⁾
AA 110		Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
AA 120		Fanghi da galvanizzazione
AA 130		Soluzioni di decapaggio dei metalli
AA 140		Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, geotite, ecc.
AA 150		Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
AA 160		Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
AA 161		— ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
AA 162		— ceneri di film fotografici
AA 170		Batterie piombo/acido intere o frantumate
AA 180		Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove
AA 190	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010	2621 00	Scorie, ceneri e residui ⁽²⁾ , non specificati né inclusi altrove
AB 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 040	ex 7001 00	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

▼ **M6**

AB 050	ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
AB 060		Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080		Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
AB 090		Rifiuti di idrossido di alluminio
AB 100		Rifiuti di allumina
AB 110		Soluzioni basiche
AB 120		Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
AB 130		Sabbia usata per limatura
AB 140		Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
AB 150		Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi
AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE		
AC 010	ex 2713 90	Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
AC 020		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove
AC 030		Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
AC 040		Fanghi di petrolio con piombo
AC 050		Fluidi termici (per trasferimento calore)
AC 060		Fluidi idraulici
AC 070		Fluidi per freni
AC 080		Fluidi antigelo
AC 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
AC 100	ex 3915 90	Nitrocellulosa
AC 110		Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
AC 120		Naftaleni policlorinati
AC 130		Eteri
AC 140		Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
AC 150		Clorofluorocarboni
AC 160		Alogeni (Halons)
AC 170		Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC 180	ex 4110 00	Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
AC 190		Residui da frantumazione di automobili (fluff — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
AC 200		Composti organici del fosforo
AC 210		Solventi non alogenati
AC 220		Solventi alogenati
AC 230		Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici

▼ **M6**

AC 240	Rifiuti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
AC 250	Agenti tensioattivi
AC 260	Letame liquido da porcilaia; feci
AC 270	Rifiuti solidi urbani
AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI	
AD 010	Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
AD 020	Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
AD 030	Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
AD 040	— cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri
AD 050	— cianuri organici
AD 060	Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
AD 070	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti pitture, lacche e vernici
AD 080	Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
AD 090	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100	Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 110	Soluzioni acide
AD 120	Resine a scambio ionico
AD 130	Macchine fotografiche monouso senza batterie
AD 140	Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
AD 150	Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
AD 160	Rifiuti domestici/municipali
AD 170	ex 2803 Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

(1) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles, del 14 giugno 1983, sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale. La parola «ex» indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — *G* (green = verde), *A* (amber = ambra) e *R* (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — *A*, *B*, *C*, ...] seguito da un numero.

▼ **M6**

- (²) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e pannelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

▼ **M6***ALLEGATO IV***LISTA ROSSA DI RIFIUTI**

Le espressioni «consistenti» o «contaminati da», eventualmente utilizzate in questa lista, significano che la sostanza in oggetto è presente ad un livello tale da a) rendere pericoloso il rifiuto, o b) non poterlo destinare al ricupero.

RA. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

RA 010 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg

RA 020 Rifiuti o residui catramosi (esclusi quelli indicati alla voce AC020) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di sostanze organiche

RB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

RB 010 Amianto (polvere e fibre)

RB 020 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

RC. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti:

RC 010 — tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani

RC 020 — tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine

RC 030 Fanghi di composti antiurto al piombo

RC 040 Perossidi diversi dal perossido di idrogeno

▼ M7*ALLEGATO V**Note introduttive*

1. L'applicazione dell'allegato V fa salve la direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e la direttiva 91/689/CEE.
2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non è applicabile la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è disciplinato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 dell'allegato V; qualora non sia così, si procede a controllare la parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, la parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai fini della Convenzione di Basilea e pertanto soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non soggetti a tale divieto.

Quindi, se un determinato rifiuto figura nella parte 1, occorre controllare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1 occorre controllare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono stabilire, sulla base di prove documentali fornite in modo opportuno dal detentore, che un determinato rifiuto elencato nel presente allegato è escluso dal divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, se non presenta alcuna delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese di importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

4. Il fatto che un rifiuto non sia elencato nel presente allegato non impedisce che, in casi eccezionali, venga classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 modificato, qualora presenti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 ad H8, H10 e H11 del suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE e dall'intestazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

In tal caso, lo Stato membro interessato informa il paese d'importazione prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della Convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può fare commenti e, ove opportuno, presentare proposte al comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE allo scopo di modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio.

▼ **M7**

PARTE 1

Elenco A (Allegato VIII alla Convenzione di Basilea)

A1	Metalli e rifiuti contenenti metalli
A1010	Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi — Antimonio — Arsenico — Berillio — Cadmio — Piombo — Mercurio — Selenio — Tellurio — Tallio esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.
A1020	Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti - esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia - uno dei seguenti elementi: — Antimonio; composti di antimonio — Berillio; composti di berillio — Cadmio; composti di cadmio — Piombo; composti di piombo — Selenio; composti di selenio — Tellurio; composti di tellurio
A1030	Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi: — Arsenico; composti di arsenico — Mercurio; composti di mercurio — Tallio; composti di tallio
A1040	Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi: — Metalli carbonilici — Composti esavalenti di cromo
A1050	Fanghi da galvanizzazione
A1060	Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli
A1070	Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, ecc.
A1080	Rifiuti dei residui di zinco non riportati sull'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III
A1090	Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame
A1100	Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame
A1110	Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
A1120	Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettrorefinazione e estrazione per via elettrolitica del rame
A1130	Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto
A1140	Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame
A1150	Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi sull'elenco B ⁽¹⁾
A1160	Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
A1170	Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

▼ **M7**

- A1180 Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (?) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) (?)
- A2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici**
- A2010 Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi
- A2020 Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2030 Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A2040 Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)
- A2050 Rifiuti di amianto (polveri e fibre)
- A2060 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)
- A3 Rifiuti che contengono prevalentemente composti organici, che a loro volta possono contenere metalli e materiali inorganici**
- A3010 Rifiuti dalla produzione o lavorazione di petrolio coke e bitume
- A3020 Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria
- A3030 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo
- A3040 Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)
- A3050 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)
- A3060 Rifiuti di nitrocellulosa
- A3070 Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi
- A3080 Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B
- A3090 Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)
- A3100 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)
- A3110 Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)
- A3120 Fluff - frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione
- A3130 Rifiuti di composti organici del fosforo
- A3140 Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B
- A3150 Rifiuti di solventi organici alogenati
- A3160 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

▼ **M7**

- A3170 Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
- A3180 Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg ⁽⁴⁾
- A3190 Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici
- A4 Rifiuti che possono contenere composti sia organici che inorganici**
- A4010 Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B
- A4020 Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoiatriche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca
- A4030 Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti ⁽⁵⁾ o non più idonei alla loro funzione originaria
- A4040 Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno ⁽⁶⁾
- A4050 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
— cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici;
— cianuri organici.
- A4060 Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- A4070 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B4010)
- A4080 Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati sull'elenco B)
- A4090 Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B2120)
- A4100 Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B
- A4110 Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:
— qualsiasi prodotto della famiglia dei policloro dibenzofurani
— qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro dibenzodiossine
- A4120 Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi
- A4130 Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
- A4140 Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute ⁽⁷⁾ corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III.
- A4150 Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

▼ M7

A4160 Carbone attivo esausto non riportato sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

- (¹) Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B, (B1160) non specifica eccezioni.
- (²) Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.
- (³) I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.
- (⁴) Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).
- (⁵) «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.
- (⁶) Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.
- (⁷) «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

▼ **M7***Elenco B (Allegato IX della Convenzione di Basilea)*

B1	Rifiuti di metalli o contenenti metalli
B1010	Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile: <ul style="list-style-type: none"> — Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — Rottami di ferro e acciaio — Rottami di rame — Rottami di nichel — Rottami di alluminio — Rottami di zinco — Rottami di stagno — Rottami di tungsteno — Rottami di molibdeno — Rottami di tantalio — Rottami di magnesio — Rottami di cobalto — Rottami di bismuto — Rottami di titanio — Rottami di zirconio — Rottami di manganese — Rottami di germanio — Rottami di vanadio — Rottami di afnio, indio, niobio, renio et gallio — Rottami di torio — Rottami delle terre rare
B1020	Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> — Rottami di antimonio — Rottami di berillio — Rottami di cadmio — Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) — Rottami di selenio — Rottami di tellurio
B1030	Metalli refrattari contenenti residui
B1040	Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi
B1050	Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III ⁽¹⁾
B1060	Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa
B1070	Rifiuti di rame e leghe di rame in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'Allegato III
B1080	Ceneri e residui di zinco compresi i residui di leghe di zinco in forma dispersibile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 ⁽²⁾
B1090	Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
B1100	Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli: <ul style="list-style-type: none"> — Zinco commerciale solido — Schiumature e scorie di zinco: <ul style="list-style-type: none"> — Scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle

▼M7

- lastre di zinco (> 92 % Zn)
 - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
 - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
 - Schiumature da fonderia di zinco
 - Schiumature di alluminio (o schiume) scorie salate escluse
 - Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III
 - Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame
 - Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
 - Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5 %
- B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici
- Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
 - Rifiuti o rottami ⁽³⁾ di assemblaggi elettrici o elettronici (comprese le lastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate sull'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)
 - Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici ed i cavi) destinati al riutilizzo diretto ⁽⁴⁾, e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva ⁽⁵⁾
- B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:
- Catalizzatori contenenti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati sull'elenco A:
 - Scandio
 - vanadio
 - manganese
 - cobalto
 - rame
 - ittrio
 - niobio
 - afnio
 - tungsteno
 - Titanio
 - cromo
 - ferro
 - nicel
 - zinco
 - zirconio
 - molibdeno
 - tantalio
 - renio
 - Lantanidi (metalli delle terre rare):
 - Lantanio
 - praseodimio
 - samaro
 - gadolinio

▼ M7

- disproso
 - erbio
 - itterbio
 - Cerio
 - neodimio
 - europio
 - terbio
 - olmio
 - tulio
 - lutezio
- B1130 Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi
- B1140 Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici
- B1150 Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma dispersibile, non liquida con imballaggio ed etichettatura appropriati
- B1160 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)
- B1170 Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche
- B1180 Rifiuti di pellicola fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1190 Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico
- B1200 Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio
- B1210 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO₂ e vanadio
- B1220 Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione
- B1230 Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio
- B1240 Scaglie di laminazione dell'ossido di rame
- B2 Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e sostanze organiche**
- B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile:
- Rifiuti di grafite naturale
 - Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti
 - Rifiuti di mica
 - Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
 - Rifiuti di feldspato
 - Rifiuti di spatofluoro
 - Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
- B2020 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:
- Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi
- B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:
- Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
 - Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove
- B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:
- Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

▼ **M7**

- Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
 - Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
 - Zolfo in forma solida
 - Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (avente un pH inferiore a 9)
 - Cloruro di sodio, calcio e potassio
 - Carborundum (carburo di silicio)
 - Rottami di calcestruzzo
 - Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio
- B2050 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2060)
- B2060 Carbone attivo esausto derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4160)
- B2070 Fanghi di fluoruro di calcio
- B2080 Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A2040)
- B2090 Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)
- B2100 Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione
- B2110 Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11,5)
- B2120 Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11,5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)
- B3 Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici**
- B3010 Rifiuti solidi in plastica:
- I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
- Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) ⁽⁶⁾:
 - etilene
 - stirolo
 - polipropilene
 - tereftalato di polietilene
 - acrilonitrile
 - butadiene
 - resine acetaliche
 - poliammidi
 - tereftalato di polibutilene
 - policarbonati
 - polieteri
 - solfuri di polifenilene
 - polimeri acrilici
 - alcani C10-C13 (plastificante)
 - poliuretano (non contenente CFC)

▼ M7

- polisilossano
 - polimetilacrilato
 - alcool polivinilico
 - butirale di polivinile
 - acetato polivinilico
 - Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:
 - resine ureiche
 - resine formofenoliche
 - resine melanine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchilidiche
 - poliammidi
 - I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (?):
 - tetrafluoroetilene/propilene (FEP)
 - perfluoroalcoosi alcano (PFA)
 - perfluoroalcoosi alcano (MFA)
 - fluoruro di polivinile (PVF)
 - polifluoruro di vinilidene (PVDF)
- B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta
- I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:
- Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:
- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati
 - altre carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
 - carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)
 - altri, che includono (ma non sono limitati a):
 - 1) cartone laminato;
 - 2) residui non assortiti
- B3030 Rifiuti tessili
- I seguenti materiali purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:
- Rifiuti di seta (inclusi bozzoli non adatti all'avvolgimento, rifiuti filati o catarzo):
 - non cardati né pettinati
 - altri
 - Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
 - cascame di lana o di peli fini di animali
 - altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
 - rifiuti di peli grossolani di animale
 - Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
 - Rifiuti di filati (inclusi residui di fili)
 - catarzo
 - altri
 - Rifiuti e stoppe di lino
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (*Cannabis sativa* L.)
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
 - Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere *Agave*
 - Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
 - Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis* Nee)
 - Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate o incluse altrove

▼ **M7**

- Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
 - fibre sintetiche
 - fibre artificiali
 - Indumenti ed altri articoli tessili usurati
 - Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
 - assortiti
 - altri
- B3040** Rifiuti in caucciù
- I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:
- Rifiuti e residui di caucciù indurito (ad esempio ebanite)
 - Altri rifiuti di caucciù (esclusi i rifiuti precisati altrove)
- B3050** Rifiuti di legno e sughero non trattati:
- Rifiuti e residui di legno, agglomerati o meno in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
 - Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato
- B3060** Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:
- Feccie di vino
 - Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o meno, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
 - Mellon (grassi semiossidati): residui derivanti dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
 - Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
 - Rifiuti di pesce
 - Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
 - Altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
- B3070** I seguenti rifiuti:
- Rifiuti di capelli umani
 - Rifiuti di paglia
 - Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
- B3080** Rifiuti, trucioli e residui di caucciù
- B3090** Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3100)
- B3100** Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3090)
- B3110** Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3110)
- B3120** Rifiuti di coloranti alimentari
- B3130** Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi
- B3140** Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV.A
- B4** **Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici**
- B4010** Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4070)

▼ M7

- B4020 Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A3050)
- B4030 Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

- (¹) Si noti che anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione di frazioni che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali citati.
- (²) La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente allo studio ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.
- (³) Questa voce non include rottami provenienti dalle centrali elettriche.
- (⁴) «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la ristrutturazione o il miglioramento, ma non un riassettaggio di grande portata.
- (⁵) In alcuni paesi, tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.
- (⁶) È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.
- (⁷) — I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce.
— I rifiuti non devono essere mescolati.
— Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

▼ **M7**

PARTE 2

Rifiuti elencati nell'allegato alla decisione della Commissione 2000/532/CE modificata. I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi⁽¹⁾

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

⁽¹⁾ Nell'identificazione di un rifiuto elencato in questa sezione, è rilevante l'introduzione all'allegato della decisione della Commissione 2000/532/EC modificata.

▼ **M7**

- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti della silvicoltura
- 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

▼ **M7**

- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**
- 03 02 01* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

▼ **M7****04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE****04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio**

- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- 05 01 04* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

▼ **M7**

- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

- 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi**

- 06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
- 06 01 02* acido cloridrico
- 06 01 03* acido fluoridrico
- 06 01 04* acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06* altri acidi
- 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

- 06 02 01* idrossido di calcio
- 06 02 03* idrossido di ammonio
- 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05* altre basi
- 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

▼ **M7**

06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02	scorie fosforose
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 11	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

▼ **M7**

06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto
06 13 05*	fuliggine
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16*	rifiuti contenenti silicani pericolosi
07 02 17	rifiuti contenenti silicani, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

▼ **M7**

07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

▼ **M7**

07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

▼ **M7**

08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19*	oli dispersi
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17*	olio di resina
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01*	isocianati di scarto
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

▼ **M7**

09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04*	soluzioni fissative
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**

10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09*	acido solforico
10 01 13*	ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato

▼ **M7**

10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04*	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli

▼ **M7**

- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo**
- 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02* impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 10 04 04* polveri dei gas di combustione
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco**
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03* polveri dei gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame**
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03* polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino**
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

▼ **M7**

10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14	frammenti di anodi
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

▼ **M7**

10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

▼ **M7**

10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 14	rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05*	acidi di decapaggio
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti
11 01 07*	basi di decapaggio
11 01 08*	fanghi di fosfatazione

▼ **M7**

- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
- 11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento**
- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02* altri rifiuti

- 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

▼ **M7**

- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16* materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose
- 12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
- 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)**
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici**
- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB ⁽¹⁾
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
- 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto**
- 13 03 01* isolanti e termoconduttori, contenenti
- 13 03 06* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e termoconduttori

▼ **M7**

- 13 03 09* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e termoconduttori
- 13 04 oli di sentina**
- 13 04 01* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03* altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 06* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
- 13 07 rifiuti di carburanti liquidi**
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* petrolio
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti**
- 13 08 01* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)**
- 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
- 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

▼ **M7**

15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (?) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

▼ **M7**

- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
- 16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 04 esplosivi di scarto**
- 16 04 01* munizioni di scarto
- 16 04 02* fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03* altri esplosivi di scarto
- 16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**
- 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08
- 16 06 batterie ed accumulatori**
- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 16 06 06* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**
- 16 07 08* rifiuti contenenti olio
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 catalizzatori esauriti**
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

▼ **M7**

- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 sostanze ossidanti**
- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**
- 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

▼ **M7**

- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)**
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
- 17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso**
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

▼ **M7**

- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)**
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE**
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
- 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

▼ **M7**

19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composte esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati ⁽⁴⁾
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente ⁽⁵⁾ stabilizzati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03*	fase solida non vetrificata
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07	percolato di discarica
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

▼ **M7**

- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

▼ **M7**

- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento

▼ **M7**

20 01 11	prodotti tessili
20 01 13*	solventi
20 01 14*	acidi
20 01 15*	sostanze alcaline
20 01 17*	prodotti fotochimici
20 01 19*	pesticidi
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽⁶⁾
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti

▼ M7

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

- (¹) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.
- (²) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
- (³) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.
- (⁴) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
- (⁵) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.
- (⁶) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

▼M7

PARTE 3

Rifiuti di cui all'appendice 4, parte seconda, C(2001) 107 del Consiglio dell'OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati cancellati perché, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, ritenuti manifestamente non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione

RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010	2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (*)
AA 060	2620 50	Ceneri e residui di vanadio
AA 190	8104 20 ex 8104 30	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

(*) Questo elenco comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, tranne se un materiale è espressamente elencato altrove.

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 120	ex 2812 90 ex 3824	Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
AB 150	ex 3824 90	Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 020		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove
AC 060	ex 3819 00	Fluidi idraulici
AC 070	ex 3819 00	Fluidi per freni
AC 080	ex 3820 00	Fluidi antigelo
AC 150		Clorofluorocarboni
AC 160		Alogeni (Halons)
AC 170	ex 4403 10	Rifiuti di legno o di sughero trattati

RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI OD ORGANICI

AD 090	ex 3824 90	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 120	ex 3914 00 ex 3915	Resine a scambio ionico
AD 150		Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)

▼ M7

RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

RB 020 ex 6815 Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto